

COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 385 del 30.12.2014

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 2 – IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 4 – DESTINAZIONE DEL FONDO

Art. 5 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 7 – EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per “Codice”, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per “D.P.R. 207/2010”, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per “fondo”, il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
 - d) per “Dirigente”, il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - e) per “RUP”, il Responsabile Unico del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
 - f) per “DPP”, il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 - IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Per ogni singola opera l'importo a base del calcolo dell'incentivazione comprende le seguenti voci, al lordo del ribasso d'asta:
 - a) importo dei lavori in appalto;
 - b) importo dei lavori in economia;
 - c) importo di lavori e forniture connesse all'opera qualora necessitino di specifica progettazione;
 - d) somme a disposizione per allacciamenti.
2. L'importo dell'opera a base del calcolo dell'incentivazione è quindi:
$$I_{\text{opera}} = a) + b) + c) + d)$$
3. L'importo massimo dell'incentivo è il seguente:
$$I_{\text{incentivo}} = I_{\text{opera}} \times \text{aliquota incentivo}$$
4. L'effettiva percentuale di alimentazione del fondo, non superiore al 2%, è così stabilita, per categoria di intervento, in rapporto all'entità ed alla complessità

dell'opera da realizzare:

I - Costruzioni Edilizie				II - Impianti di servizio generale			III - Ferrovie o strade	
IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB
costruzioni semplici, edifici provvisori, strutture murarie	edifici civili, industriali e pubblici di livello normale, case popolari, strutture in ferro	edifici civili, industriali e pubblici di media importanza, abitazioni, strutture in. c.a	edifici civili, industriali e pubblici di grande importanza (interventi soggetti a controllo dei VV.FF, a pareri della Soprintendenza e pratica al Genio Civile), restauri artistici, arredi su misura	impianti idrico-sanitari, fognature interne	impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento	impianti elettrici, di illuminazione, telefonici, dati, controlli	strade e ferrovie ordinarie	strade e ferrovie con particolari difficoltà
1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	1,6%	1,9%	2,0%	1,7%	1,8%

IV - Opere idrauliche	V - Acquedotti e fognature	VI - Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
IV	V	VIA	VIB	VIC
bonifiche, irrigazioni, sistemazione corsi d'acqua e bacini montani, derivazioni, sistemazione a verde	acquedotti e fognature	ponti in muratura e legno	ponti in muratura e legno di particolare complessità	dighe, ponti in ferro e c.a.
1,6%	1,6%	1,8%	1,9%	1,9%

- Per l'individuazione dell'aliquota dell'incentivo, unica per l'intera opera, si utilizza il principio della maggiore pertinenza, in ragione della prevalenza economica della categoria dei lavori.
- Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione sia pari o inferiore a €. 51.645,69, si applica, per motivi di uniformità e semplificazione procedurale, per qualsiasi categoria di intervento, l'aliquota del 2%.
- Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione sia superiore a €. 51.645,69 ma non superiore a €. 258.228,45, si applica, a riconoscimento della maggiore proporzionale complessità delle opere, in ragione del limitato valore delle stesse, l'aliquota prevista per la categoria di intervento incrementata di un valore pari a 0,1 (ad esempio l'aliquota dell'1,6% passa all'1,7%), ferma restando l'aliquota massima del 2%.
- Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione sia superiore a €. 516.456,99, per la parte eccedente tale importo si applica l'aliquota prevista per la categoria di intervento diminuita di un valore pari a 0,1 (ad esempio l'aliquota dell'1,6% passa all'1,5%).
- Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, incluse le varianti suppletive,

l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale;

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Le somme destinate all'incentivazione del personale, da ripartirsi tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sono ripartite tra le diverse fasi di progettazione come segue:

1) progetto preliminare	7%
2) progetto definitivo	24%
3) progetto esecutivo.....	19%
4) coordinamento sicurezza fase progettazione (D.Lgs. 81/2008)	4%
5) direzione lavori	28%
6) coordinamento sicurezza fase realizzazione (D.Lgs. 494/1996)	7 %
7) validazione	7 %
8) collaudo o certificazione della regolare esecuzione	4%

2. Al responsabile del procedimento, qualora non abbia qualifica dirigenziale, è attribuita una quota pari al 10 % delle quote destinate a ciascuna fase di progetto in relazione al ruolo di coordinamento esercitato.

3. Ai collaboratori è attribuita una quota massima pari al 10% della quota prevista per ciascuna delle fasi su cui svolgono attività di collaborazione.

4. In caso di incremento dei tempi superiore al 20% di quelli previsti dal cronoprogramma dell'opera, si procede alla riduzione del 25% dell'incentivo. La

stessa riduzione si applica nel caso di aumento superiore al 20% dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, depurato del ribasso d'asta offerto.

5. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art.132 comma 1 lettere a)b)c)d) del D.Lgs. 163/2006.
6. Qualora alcune delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni l'importo dell'incentivo è conseguentemente ridotto come segue:

incentivo = Iopera x aliquota incentivo x (100% - % prestazioni svolte esternamente).
7. L'eventuale affidamento di incarichi esterni relativi a strutture e impianti, in opere complesse che richiedono competenze plurime, comporta la rettifica delle corrispondenti aliquote di prestazioni svolte internamente in proporzione agli importi delle specifiche opere, moltiplicate per un coefficiente pari a 0,4 per le strutture e a 0,7 per gli impianti, come da formule seguenti:
 - rettifica in riduzione per prestazioni esterne strutture = % prestazioni tabellari x incidenza % strutture/costo opera x 0,4
 - rettifica in riduzione per prestazioni esterne impianti = % prestazioni tabellari x incidenza % impianti/costo opera x 0,7
8. L'eventuale affidamento all'esterno della progettazione di componenti strutturali, tecnologiche e impiantistiche non comporta decurtazioni all'aliquota del progetto preliminare.
9. L'attività di supporto quali disegni, videoscrittura, editing, ecc., che fossero affidate all'esterno, sono portate in detrazione secondo valutazione che il Dirigente effettua sulla base dell'entità e complessità degli incarichi affidati, con un massimo del 10% sulla prestazione complessiva, nel caso di totale affidamento esterno delle prestazioni di cui trattasi.
10. Nel caso di appalto integrato (appalto di cui al comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs 163/2006), e comunque in ogni caso quando eventuali prestazioni di progettazione sono poste a carico della ditta appaltatrice, si procede alla rettifica delle corrispondenti aliquote di prestazioni svolte internamente analogamente al caso di affidamento di incarichi esterni.
11. La sommatoria delle percentuali di parametrizzazione di cui al precedente comma 5 non può in ogni caso essere superiore a 100.
12. Sono comprese tutte le attività di ottenimento pareri, autorizzazioni, di studio ed elaborazione e, se necessaria, la responsabilità del lavoro ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 che di norma sarà assegnata al responsabile del procedimento.
13. Nel caso in cui non sia dovuto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione, le relative quote vanno ad incrementare, rispettivamente, quelle del progetto definitivo o esecutivo e della direzione lavori.

14. Le seguenti prestazioni sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente:

indagini geologiche;

pratiche catastali e patrimoniali;

rilievi topografici e architettonici;

studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

15. L'incentivo percepito da ciascun dipendente non deve superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Dirigente/RUP, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva:
 - a) conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. Il Dirigente, sentito il RUP, può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art.7 – EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo del Dirigente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
4. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
5. La liquidazione degli incentivi avviene mediante apposita disposizione Dirigenziale, nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, ad avvio della procedura di appalto;

- b) per la fase esecutiva, ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
6. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
 7. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
 8. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'Ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art.8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività comprese in progetti non ancora attivati alla data del 19 agosto 2014.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione adotta i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.
3. Per tutte le attività avviate entro il 19 agosto 2014, comprese le opere incluse nel piano triennale lavori pubblici approvato con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fatto salvo per i soggetti beneficiari e i limiti di trattamento economico.

Art.9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 20/12/2005 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 25/11/2008 e tutte le norme regolamentari incompatibili.